

**STATUTO**  
**"Fondazione PIO ISTITUTO PAVONI ente del terzo settore"**  
**Articolo 1**

**ALLEGATO A ALL'ATTO**  
**N. 14.330/42.081**  
**DI REP. NOTAIO F. LESANDRELLI**

**DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO**

**Art. 1**

E' costituita la Fondazione senza scopo di lucro avente le caratteristiche di Ente del terzo settore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 117/2017 s.m.i. denominata "**Fondazione PIO ISTITUTO PAVONI ente del terzo settore**", di seguito semplicemente "*Fondazione*". La Fondazione assume nella propria denominazione la locuzione di Ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS. La Fondazione ha l'obbligo di fare uso della indicazione Ente del Terzo Settore o dell'acronimo ETS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione ha sede in Brescia, via Castellini 7/9.

**Art. 2**

La fondazione persegue esclusivamente fini di solidarietà e di utilità sociale. Essa, in spirito di continuità con le volontà del fondatore dell'IPAB PIO ISTITUTO PAVONI e di tutti coloro che hanno contribuito alla sua iniziativa beneficiandola con elargizioni, contributi, legati ed altre sovvenzioni, ha lo scopo di educare ed istruire il sordo – riconosciuto tale in base alla L. 381/70 e succ. modifiche - in ogni ordine di scuola, università compresa.

E' altresì compito della Fondazione l'inserimento sociale e lavorativo del sordo mediante l'avviamento professionale e l'organizzazione di attività culturali, sportive e ricreative.

La Fondazione dovrà raggiungere tali obiettivi con iniziative proprie. Qualora ciò non fosse possibile potrà avvalersi di convenzioni con università, enti o associazioni qualificati.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017, nel rispetto del fine statutario di cui ai precedenti commi, la Fondazione potrà svolgere in via principale le seguenti attività che sono considerate attività istituzionali di interesse generale:

- 1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- 2) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 3) formazione universitaria e post-universitaria;
- 4) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- 5) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 6) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 7) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

**PATRIMONIO**

**Art. 3**

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità ed è costituito dai beni, mobili e immobili, di proprietà della Fondazione "PIO ISTITUTO PAVONI" come descritti nell'inventario dell'ente.

Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato con altre donazioni mobiliari ed immobiliari, elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, oblazioni, legati ed

erogazioni da parte di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro perseguimento.

**Art. 4**

La Fondazione realizza le proprie finalità istituzionali con le rendite del patrimonio di cui dispone e per conseguire quel risultato il consiglio di amministrazione provvederà all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno direttamente alla Fondazione, così come curerà il miglior utilizzo dei beni strumentali di cui dispone.

Al fine di valorizzare il proprio patrimonio mobiliare in presenza di eccedenze di cassa la Fondazione potrà investire in titoli obbligazionari, certificati da primarie agenzie di rating. E' fatto divieto di investire in titoli obbligazionari con un rating inferiore a "medio basso" cioè oltre il limite minimo della tripla B(BBB), come da rating riportati dalle 3 maggiori agenzie di rating mondiali. Per Moody's "Baa3" per Standard & Poor's e Fitch "BBB-"

Se il miglior perseguimento degli scopi sociali lo richiede, è consentito alla Fondazione procedere ad atti e operazioni di valorizzazione del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, non esclusa la possibilità di procedere ad operazioni di dismissione e successivo reinvestimento all'unica condizione che il patrimonio nel suo complesso non ne risulti diminuito o venga in tal modo pregiudicata la sua idoneità al perseguimento degli scopi fondativi.

La Fondazione, nei limiti ex lege previsti, potrà esercitare attività diverse rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 2 dello Statuto, purché secondarie e strumentali alla stessa

**Art. 5**

L'esercizio economico finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione predisponde il bilancio consuntivo articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico ed in una nota esplicativa di corredo concernente anche l'illustrazione dell'attività sociale svolta.

**Art. 6**

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve ed i fondi costituiti con gli stessi, possono essere utilizzati solo per la realizzazione delle attività istituzionali di interesse generale e di quelle diverse riferite al mondo dei sordi di cui all'art. 2 del presente Statuto.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi patrimoniali, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**ORGANI DIRETTIVI**

**Art. 7**

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione formato da cinque membri designati dalla Provincia di Brescia.

Il consiglio rimane in carica cinque anni.

Tutti i suoi membri possono essere rieletti, anche più di una volta.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione i coniugi ed i parenti o gli affini fino al secondo grado.

Non può assumere l'ufficio, o ne decade, colui che abbia una lite in corso con l'istituto.

La carica di consigliere è gratuita. Ai membri del consiglio di amministrazione spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio ricoperto.

**Art. 8**

Tenuto conto delle finalità dell'ente, la designazione di due dei cinque membri del consiglio di amministrazione da parte della Provincia di Brescia dovrà avvenire nell'ambito di altrettante rose di tre nomi proposte rispettivamente dall'ENTE NAZIONALE SORDI, sezione di Brescia, e dall'Associazione dei Genitori dei Sordi Bresciani.

**Art. 9**

*[Handwritten signatures and stamps]*

*Manica*  
*Alghisi*  
*Festa*  
*Carlo*  
*Amici*  
*Teste*  
*gamba*  
*Amici*  
*Festa*

*Roberto*  
*Peter*

*Anna*  
*Saccin*  
*Chirillo*  
*Bain*

*Fidali*

Il consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e, occorrendo, un segretario.

**Art. 10**

Il consiglio, nel rispetto delle leggi e delle finalità dell'ente, ha potere deliberativo generale. Esso esercita la propria attività, tra l'altro, nelle seguenti materie:

- Redazione ed approvazione del bilancio annuale.
- Predisposizione, tenuta e aggiornamento dei libri contabili e di tutte le scritture necessarie al funzionamento dell'ente.
- Amministrazione delle attività dell'ente.
- Manutenzione, conservazione e impiego dei beni mobili ed immobili dell'ente e delle sue risorse finanziarie.
- Assunzioni, sospensioni, licenziamenti dei lavoratori dipendenti e degli altri collaboratori.
- Conferimento di incarichi professionali
- Tutti gli atti concernenti il patrimonio sociale, mobiliare ed immobiliare
- Approvazione delle modifiche statutarie proposte dal presidente e di eventuali regolamenti esecutivi concernenti specifiche attività o funzioni dell'ente.

**Art. 11**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria una volta ogni trimestre e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

Esso si riunisce inoltre su iniziativa del Presidente, ogni qualvolta egli lo ritenga utile o necessario, o su richiesta di almeno due consiglieri che indichino altresì le materie da trattare.

Le convocazioni sono effettuate, per lettera o con altro mezzo idoneo, dal Presidente almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati gli oggetti posti all'ordine del giorno della riunione.

La riunione è valida se intervengono la maggioranza dei consiglieri e tra essi vi siano il Presidente od il Vicepresidente.

**Art. 12**

Le votazioni avvengono ordinariamente per alzata di mano. Si svolgono per scrutinio segreto soltanto ove coinvolgano persone o diritti di libertà.

Le delibere si intendono approvate allorquando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

**Art. 13**

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto verbale a cura del Segretario nominato ai sensi dell'art. 8 del presente statuto oppure designato di volta in volta dal Presidente.

Ciascun consigliere può chiedere che vengano annotate nel verbale proprie dichiarazioni.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e devono essere trascritti su apposito libro.

Copie dei verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione possono essere rilasciate ad estranei soltanto previa richiesta scritta e motivata.

**Art. 14**

L'amministratore che, in una determinata deliberazione, si trovi per conto proprio o di terzi in conflitto di interessi con la Fondazione, deve darne notizia alla stessa ed ha l'obbligo di assentarsi dalla seduta ed astenersi dalla votazione.

E' vietato agli amministratori di prendere parte o interesse alcuno, direttamente o indirettamente, a contratti che si riferiscano ai beni amministrati dal consiglio medesimo.

**Art. 15**

Il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i.

Brescia, 23 dicembre 2020